

Regolamento del GrIS Lazio

(2013, revisione 2020)



VISTI:

- Statuto della SIMM; Regolamento della SIMM; Codice Etico della SIMM.

Art. 1 – Definizione del GrIS

Ai sensi degli artt. 14 dello Statuto e del Regolamento interno della **Società Italiana Medicina delle Migrazioni (SIMM)**, è costituito quale **Unità Operativa Territoriale** della Regione **Lazio**, il **Gruppo Immigrazione Salute** denominato **GrIS Lazio**, consolidando l'esperienza in atto in questa regione dal 1995.

Art. 2 - Funzioni del GrIS

Il GrIS Lazio è un gruppo di individui, enti, organizzazioni e agenzie del volontariato, privato sociale, associazionismo, cooperazione sociale, settore pubblico ed istituzionale, nazionale ed internazionale, fondato sull'impegno e la fiducia, organizzato su base non gerarchica, intorno ai temi comuni della centralità di una sanità pubblica, equa e multiculturale e della tutela della salute, come diritto fondamentale della persona senza distinzioni di nazionalità, religione o status giuridico.

È un **luogo di incontro** e confronto tra operatori del servizio sanitario regionale ed altre istituzioni, associazioni del volontariato e del privato sociale, associazioni degli immigrati e delle comunità straniere.

È uno **spazio di riflessione** sui bisogni di salute degli immigrati, sull'evoluzione dei sistemi sanitari e di elaborazione di proposte di politiche sociali e sanitarie.

È un **laboratorio di condivisione e sperimentazione** di 'buone pratiche' nell'ambito della formazione, dell'assistenza sociosanitaria e della ricerca, anche attraverso la supervisione, la consulenza e il patrocinio gratuito ad iniziative locali.

Il GrIS Lazio realizza a livello territoriale gli scopi della SIMM così come definiti dal suo Statuto, rendendo esecutive localmente le deliberazioni degli organi della SIMM.

Art. 3 – Adesioni al GrIS

Al GrIS Lazio possono aderire persone singole, rappresentanti di associazioni ed enti pubblici/privati la cui attività si svolge a favore degli immigrati.

Le **persone singole** che chiedono l'adesione al GrIS Lazio devono presentare domanda scritta al Consiglio di Coordinamento del GrIS (CCG) con la scheda di adesione, allegata al presente regolamento come parte integrante e sostanziale dello stesso (**all. 1**), accettando gli obiettivi statutari della SIMM. Non si può aderire singolarmente se si appartiene ad una organizzazione o ente che abbia aderito formalmente al GrIS.

I **oggetti collettivi pubblici** che intendono aderire devono presentare al CCG domanda scritta su carta intestata della struttura/ente firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato, indicando un proprio rappresentante e almeno un sostituto (al massimo 3) per l'assemblea; le persone indicate dovranno dichiarare di accettare gli obiettivi statutari della SIMM (**all. 2**); i **oggetti collettivi del privato sociale e dell'associazionismo** che intendono aderire devono presentare al CCG domanda scritta su carta intestata della struttura/ente firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato indicando un proprio rappresentante e almeno un sostituto (al massimo 3) per l'assemblea con allegata la scheda di adesione alla SIMM contenente la dichiarazione di accettazione degli obiettivi statutari (**all. 3**) e una breve descrizione delle attività inerenti la tutela degli immigrati degli ultimi due anni.

L'adesione decade se durante l'anno (1 gennaio – 31 dicembre):

- per i singoli, in caso di presenza a meno di un terzo degli incontri assembleari;
- per i soggetti collettivi pubblici, in caso di presenza del rappresentante/sostituto a meno un terzo degli incontri assembleari;
- per i soggetti del privato sociale e dell'associazionismo, nel caso di cessata attività, oppure per attività non corrispondenti alle finalità del GrIS Lazio, oppure in caso di presenza del rappresentante/sostituto a meno di un terzo degli incontri assembleari.

L'adesione cessa su esplicita richiesta del singolo, della struttura/associazione/ente.

Art. 4 - Organi del GrIS

Gli Organi del GrIS Lazio sono: **l'Assemblea; il Referente; il Consiglio di Coordinamento GrIS**

4.1. Assemblea del GrIS

È costituita dai singoli e dai rappresentanti/sostituti dei soggetti collettivi aderenti al GrIS.

Viene convocata dal Referente del GrIS almeno sei volte all'anno di cui una per approvare la relazione del CCG. La relazione annuale dovrà essere inviata al Consiglio di Presidenza (CdP) della SIMM nei tempi previsti dal Regolamento della SIMM.

Hanno diritto di voto:

- il rappresentante/sostituto dei soggetti collettivi aderenti al GrIS;
- le persone singole aderenti al GrIS e iscritte da almeno un anno alla SIMM*; queste esprimono a maggioranza un solo voto che si somma ai voti dei rappresentanti dei soggetti collettivi presenti.

Le decisioni per essere approvate devono ricevere il voto favorevole della maggioranza di coloro che hanno diritto al voto presenti all'assemblea.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, persone e associazioni ed enti anche non aderenti al GrIS.

4.2. Referente del GrIS

E' il portavoce e rappresentante del GrIS in ambito istituzionale e scientifico, viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra gli aderenti al GrIS che abbiano partecipato ad almeno la metà degli incontri assembleari nell'ultimo anno* e deve essere iscritto alla SIMM da almeno tre anni. La sua elezione precede quella degli altri componenti del CCG.

Tale carica non può essere attribuita alla medesima persona per più di due mandati consecutivi. Ogni singolo mandato ha durata quadriennale e comunque scade alla scadenza del CdP della SIMM. La nomina del Referente GrIS deve essere comunicata al CdP della SIMM.

Il candidato Referente può candidarsi anche al CCG ed essere votato qualora non sia stato eletto come Referente.

Nel caso di decadenza o di dimissioni la sua funzione viene transitoriamente rivestita dal componente anziano del CCG, che provvederà a convocare l'assemblea del GrIS per la sua sostituzione.

Il Referente fa parte del CCG, ne coordina i lavori, d'intesa con il CCG convoca l'Assemblea, e rappresenta il GrIS Lazio nel Coordinamento Nazionale dei GrIS e nell'Organismo Nazionale di Collegamento della SIMM.

Il Referente può delegare la sua funzione di rappresentanza ad un altro componente dell'Assemblea.

Il Referente indice le elezioni e, ricevute le candidature corredate da un breve curriculum, esamina insieme al CCG l'eleggibilità dei candidati, convoca l'assemblea indicando la lista dei candidati e ne presiede lo svolgimento.

4.3. Consiglio di Coordinamento del GrIS

I componenti del CCG sono fissati in numero di 5 (compreso il referente): ci devono essere almeno 2 rappresentanti del servizio pubblico e 2 rappresentanti del privato/associazionismo.

Ciascun candidato deve indicare se appartenente al servizio pubblico o al privato/associazionismo o come singolo aderente (qualora non appartenga a un soggetto collettivo).

Ogni aderente al GrIS avente diritto di voto, può indicare 4 nominativi di cui almeno 2 appartenenti al servizio pubblico (1 se il Referente eletto appartiene al servizio pubblico) e almeno 2 appartenenti al privato sociale/associazionismo (1 se il Referente eletto appartiene al privato sociale/associazionismo).

Qualora non lo fossero già, i candidati al CCG si impegnano, se eletti, a diventare soci della SIMM.

Il nuovo CCG viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea sulla base della lista di candidati che abbiano avuto il maggior numero di voti per appartenenza (pubblico o privato sociale/associazionismo). Qualora il referente sia un rappresentante dei soggetti collettivi, una volta eletti gli altri 3 rappresentanti dei soggetti collettivi, può essere eletta come quinto componente una persona singola aderente al GrIS che abbia ricevuto più voti tra i non eletti.

Compiti del CCG sono:

- verifica e accettazione delle richieste di adesione al GrIS;
- redazione ed attuazione del programma annuale;
- attivazione di iniziative locali;
- attuazione operativa a livello regionale delle attività della SIMM;
- nomina di eventuali gruppi di lavoro su temi specifici.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti del CCG. Tutti gli incarichi hanno una durata quadriennale e non possono superare la scadenza del CdP della SIMM. Per il rinnovo del CCG si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento SIMM; in attesa della nomina del nuovo CCG il Referente uscente garantirà eventuali attività del GrIS.

I componenti del CCG devono partecipare ad almeno metà degli incontri assembleari e decadono dal consiglio di coordinamento dopo tre assenze consecutive alle riunioni del consiglio stesso. In questo caso il componente decaduto è sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 5 - Finanziamento

Il GrIS non ha bilancio proprio. L'intera attività locale è svolta esclusivamente su base volontaria.

Le iniziative locali, per essere approvate dal CCG, devono prevedere modalità di copertura dei costi basate sulla disponibilità di risorse volontariamente messe a disposizione da singoli e/o da strutture/associazioni.

Norma Finale

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente regolamento si farà riferimento alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento della SIMM.

* Norma valida a partire dal secondo anno dall'approvazione di questo regolamento.